

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2107

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORONELLA, ARRIGHI, BELLOTTI, MESSA

Agevolazioni fiscali per i servizi di vigilanza privata

Presentata il 14 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le statistiche dimostrano come la sicurezza sia ai primi posti tra le preoccupazioni degli italiani. Il timore di essere vittime di atti delinquenti, una volta usciti di casa, o anche addirittura all'interno delle mura domestiche, accomuna l'intero Paese.

I sociologi affermano che si tratta del prezzo che le società *post* industriali devono pagare allo sviluppo e alla diffusione del benessere, qualificando il fenomeno come fisiologico. Probabilmente c'è del vero in queste analisi, ma ciò non deve costituire un facile alibi per chi ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini mediante la prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi che attanagliano le nostre città.

La strada da seguire è quella di un maggiore coinvolgimento decisionale dei

comuni, che rappresentano l'ente territoriale più vicino ai cittadini, nell'attività di contrasto alla microdelinquenza. È, infatti, soprattutto quest'ultima ad incidere sulla qualità della vita nelle nostre città. Il non poter circolare tranquillamente nel luogo in cui si risiede o si lavora determina condizioni di *stress* che si ripercuotono negativamente sulla vita lavorativa, familiare o di relazione. Siamo diventati per questo un popolo di « arrabbiati », di persone cioè timorose e nello stesso tempo aggressive, pronte a scatti inconsulti anche per delle banalità.

Occorre pertanto venire incontro alle istanze di maggiore sicurezza, che provengono dai cittadini, potenziando, da un lato, la presenza delle forze dell'ordine, che svolgono con impegno e dedizione il loro compito e, dall'altro, agevolando i

soggetti pubblici e privati nella ricerca di nuovi strumenti di tutela o nel rafforzamento di quelli esistenti.

Con la presente proposta di legge si intende appunto favorire l'utilizzo della vigilanza privata, realtà che in Italia ha una sua consistenza e tradizione di professionalità.

Con l'articolo 1 si prevede una forma di agevolazione fiscale per chi fruisce dei servizi di vigilanza. Si consente, infatti, la detrazione dei costi di questi ultimi dalle imposte lorde sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, per un importo pari al 20 per cento delle spese sostenute, sino ad un ammontare annuo massimo delle stesse di 10.000 euro.

L'articolo 2 della presente proposta di legge incentiva le convenzioni per la sicurezza tra i comuni con più di 15 mila

abitanti e gli istituti di vigilanza, che, oltre alla vigilanza e alla custodia dei beni comunali, possono prevedere forme di controllo del territorio, limitato al pattugliamento dello stesso e alla segnalazione alle autorità di polizia giudiziaria di eventuali ipotesi di reato. In tali accordi, che devono essere a titolo gratuito, va quantificato il costo presuntivo del servizio. L'istituto di vigilanza potrà così beneficiare di una agevolazione fiscale, sotto forma di detrazione dall'imposta, pari al 70 per cento del costo quantificato. L'importo annuo massimo della detrazione è fissato in 25.000 euro. Agli istituti di vigilanza converrebbe stipulare tali convenzioni per l'indubbio ritorno pubblicitario che ne ricaverebbero, di gran lunga superiore al costo del servizio non coperto dalla detrazione fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agevolazioni fiscali per chi usufruisce dei servizi di vigilanza).

1. Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, è detraibile dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 20 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo annuo massimo delle stesse di 10.000 euro, per i servizi di vigilanza resi dagli istituti di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 2.

(Agevolazioni fiscali per gli istituti di vigilanza privata).

1. Gli istituti di vigilanza privata di cui all'articolo 1, che svolgono a favore dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, a titolo gratuito ed in base a convenzioni stipulate in forma scritta, servizi di vigilanza e custodia dei beni comunali ovvero di controllo del territorio, limitato al pattugliamento dello stesso e alla segnalazione alle autorità di polizia giudiziaria di eventuali ipotesi di reato, possono beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per un importo pari al 70 per cento del costo presuntivo, da indicare nelle convenzioni dei servizi di cui al presente articolo. L'ammontare della detrazione non può comunque superare l'importo annuo di 25.000 euro.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

